



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

DETERMINAZIONE

2 SERVIZIO N. 59 DEL 07-04-2014

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE MINORI IN ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ART 167 D.LGS. 42/2004) AI SENSI DELLA D.G.R. N. 33/64 DEL 30.09.2010 E DELLA DIRETTIVA N. 2 ALLEGATA.

2 SERVIZIO

UFFICIO URBANISTICA

IL DIRIGENTE DEL II° SERVIZIO

Premesso che il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n.23/3 del 24/05/2006, approvato con D.G.R. n. 36/7 del 05/09/2006, ha introdotto i vincoli paesaggisti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e individuato, di conseguenza, anche nel territorio del Comune di Carbonia le aree sottoposte a vincolo di bene paesaggistico tra cui i "Centri Matrice";

Visto il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2011, pubblicato nel B.U.R.A.S., Parte Terza n. 11 del 18/04/2011 e relative sue varianti;

Richiamato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 il quale ha introdotto i vincoli per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale al fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio;

Richiamati in particolare gli artt. 167, comma 4, e 181, comma 1-ter del D.Lgs. 42/2004 i quali prevedono che l'Autorità Amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Dato atto che, ai sensi dell'art 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi di cui al comma 4 sopra indicati, il trasgressore è sempre tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;

Richiamata la D.G.R. N. 33/64 del 30.09.2010 *L.R. 12.8.1998, n. 28 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna" - Direttiva n. 2. Rettifica per errore materiale della Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010*, contenente le disposizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali";

Dato atto che la suddetta Direttiva n. 2 individua i criteri per la determinazione del danno paesistico e del profitto conseguito al fine di stabilire l'importo della sanzione e, in particolare, prevede che:

1. ai sensi dell'art 4.1, la sanzione pecuniaria va riscossa nei casi in cui l'Amministrazione procedente escluda l'obbligo della rimessione in pristino;
2. ai sensi dell'art 4.2, la sanzione è equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
3. ai sensi dell'art 4.3, la sanzione va riscossa anche quando il danno è stato dichiarato pari a zero; in tal caso essa sarà pari al profitto conseguito;
4. ai sensi dell'art. 2.7, in nessun caso la sanzione potrà avere un valore inferiore agli importi minimi individuati sulla base della tipologia degli interventi come riportati nella seguente tabella:

IMPORTI MINIMI DELLA SANZIONE DA IRROGARE PER OPERE IN ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (167 D.Lgs. 42/2004) ai fini della conformità urbanistica (art. 13 L. n. 47/1985 e art. 16 L.R. n. 23/1985)	
Categoria interventi edilizi abusivi	Importi minimi della sanzione
Nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. "e", del D.P.R. 380/2001)	€1.000 (euro mille)
Ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. "d", del D.P.R. 380/2001)	€800 (euro ottocento)
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. 380/2001, così come integrata dalla tipologia 4 di cui alla tabella "C" allegata alla L. 326/2003)	€650 (euro seicentocinquanta)
Restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. "c", del D.P.R. 380/2001)	€500 (euro cinquecento)
Manutenzione straordinaria (art. 3, c. 1, lett. "b", del D.P.R. 380/2001)	€450 (euro quattrocentocinquanta)
Manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. "a", del D.P.R. 380/2001)	€300 (euro trecento)

Rilevato che la tabella sopra riportata individua specificamente le categorie di interventi edilizi abusivi alle quali applicare la sanzione minima in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica;

Considerato peraltro che l'elencazione degli interventi edilizi, ai quali applicare la sanzione minima, non può ritenersi esaustiva in quanto in tal modo vengono esclusi tutti quegli interventi:

- ritenuti di modesta rilevanza urbanistica, ovvero, che dal punto di vista tecnico, per dimensione e/o funzione non comportano significative trasformazioni urbanistico – edilizie;
- che, data la loro modesta entità, non possono essere ricompresi nel concetto di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01;
- che non sono riconducibili a lavori da eseguirsi su fabbricati esistenti quali la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria;
- comunque soggetti ad autorizzazione così come individuati dalla Legge Regionale n. 23/85 e ss.mm.ii. (art. 13) e dal Regolamento Edilizio Comunale o eseguiti senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art 10 della Legge Regionale n. 4/2009 (ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria);

Dato atto, di conseguenza, che:

- per tali interventi non viene stabilita alcuna sanzione minima da applicare in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica;
- per effetto dell’art 2.7 della Direttiva n. 2, le procedure sanzionatorie, contenute nello stesso articolo, trovano invece applicazione anche nei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica per le opere sopra citate;

Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che anche per tali interventi (esclusi o comunque che non possono essere ricompresi tra gli interventi individuati nella tabella sopra richiamata) eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica

1. debba essere applicata una sanzione minima a seguito dell'accertamento della compatibilità da parte della autorità competente;
2. la sanzione da applicare è corrispondente alla sanzione minima prevista dalla tabella di cui all’art 2.7 della Direttiva n. 2 allegata ovvero € 300,00 così come prevista per le manutenzioni ordinarie;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto si prescinde dal rilascio del parere del Dirigente del Servizio finanziario previsto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visti:

- la Legge n. 1497 del 19.06.1939 con particolare riferimento all’art. 15 relativo al pagamento dell’indennità pecuniaria;
- il D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 164 rubricato “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro per i Beni Culturali del 26.09.1997;
- la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 16.01.2009 n. 741;
- la Legge Regionale n. 23 del 11.10.1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- la L.R. n. 4/2009;
- la D.G.R. N. 33/64 del 30.09.2010 e la Direttiva n. 2 allegata;
- il Testo Unico enti Locali D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Sulla base di quanto sopra esposto e richiamato:

1. di stabilire che, per effetto dell'art 2.7 della Direttiva n. 2 allegata alla D.G.R. N. 33/64 del 30.09.2010, le procedure sanzionatorie, contenute nello stesso articolo, trovano applicazione anche nei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica per gli interventi soggetti ad autorizzazione, DIA/SCIA, o eseguibili senza alcun titolo abilitativo, esclusi o, comunque non riconducibili agli interventi individuati nella tabella di cui all'art 2.7 della Direttiva n. 2);
2. di stabilire che la sanzione da applicare è corrispondente alla sanzione minima prevista dalla tabella di cui all'art 2.7 della Direttiva n. 2 per le manutenzioni ordinarie, ovvero € 300,00;
3. di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto si prescinde dal rilascio del parere del Dirigente del Servizio finanziario previsto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

L'Istruttore Dir.vo Amm.vo
Dott.ssa Denise Delussu

Il Responsabile Ufficio Tutela del Paesaggio
Ing. Erika Daga

Il Dirigente del II Servizio
Ing. Giampaolo Porcedda

PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 15:

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE MINORI IN ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ART 167 D.LGS. 42/2004) AI SENSI DELLA D.G.R. N. 33/64 DEL 30.09.2010 E DELLA DIRETTIVA N. 2 ALLEGATA.

Ufficio richiedente **URBANISTICA**

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' TECNICA

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio

PORCEDDA GIAMPAOLO